

PREFAZIONE

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è un piccolo tribunale di frontiera, crocevia di sofferenza e speranze nel quale si confrontano le vite di bambini, giovani, famiglie e povertà del territorio. Esaminare il rapporto tra i minori appartenenti a famiglie di “ndrangheta” (o comunque vicini a tali ambienti) e il concreto pregiudizio evolutivo subito, ha spinto l’Ufficio giudiziario ad approfondire i vincoli familiari e la loro incidenza disfunzionale sul processo formativo del fanciullo, definendo i limiti della discrezionalità educativa dei genitori. Per garantire il diritto dei minori a ricevere un’educazione responsabile, conforme ai valori costituzionali, si è creata una trama di solidarietà educativa che affianca i ragazzi nel cammino verso la loro “libertà di scegliere”.

“Liberi di scegliere” una rete per le donne che fuggono dalle mafie con i loro figli, poiché le mafie hanno confiscato la vita di tante persone, ma oggi cresce un fermento silenzioso da raccontare. Perché molte donne e madri vogliono cambiare campo e ridare ossigeno alla loro voglia di libertà, di vita, di dignità. Si ribellano all’obbedienza dei clan per amore dei propri figli, a cui vogliono garantire un futuro libero.

Sono sempre più le donne che si rifiutano di ritenere quella mafiosa l’unica organizzazione sociale possibile. Donne che hanno deciso di infrangere codici millenari fondati sulla violenza, sulla minaccia e il rispetto timoroso di un ruolo subordinato.

Chiedono una mano per fuggire dalle mafie con i loro figli. Per la legge italiana non hanno diritto ad alcuna protezione, anche se hanno fatto la scelta più dirompente: ribellarsi e fuggire dalla ‘ndrangheta. Ebbene da oggi le donne di ‘ndrangheta o di mafia che vogliono lasciare il loro territorio trovano una rete di magistrati, di psicologi, una rete di formatori che consente loro di essere accolte con amore, di essere accolte da persone che hanno la sensibilità necessaria per accompagnarli.

Si chiama **“liberi di scegliere”**, protocollo di intesa tra Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minorenni e Procura Distrettuale di Reggio Calabria, si propone di aiutare e accogliere donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso e promuovere una rete di protezione e di sostegno per tutelare e assicurare una concreta alternativa di vita ai minori

e alle loro madri, provenienti da famiglie mafiose. Donne che lasciano la famiglia nella quale sono trattate come schiave e dove i ragazzini sono destinati a essere uomini di “ndrangheta”, per entrare invece, in un circuito totalmente diverso in cui saranno ospitate, in località lontane da quelle di provenienza.

«Se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo»¹.

Nell’indagare i fenomeni umani, è oggetto di interrogativi e interesse la questione di quale ruolo ricoprono la consapevolezza e la volontà individuali nel determinare le azioni, le scelte di vita e i destini. Se non si può dare risposta definitiva in merito all’arbitrio umano - sulla capacità cioè della persona di determinare il proprio corso esistenziale - si può tuttavia riflettere sul rapporto tra individuo e contesto, e formulare delle ipotesi su quali variabili abbiano influito sulla determinazione dell’esito di vita.

Pertanto - posto allora come assunto che la cultura sia una variabile influente sul processo formativo del singolo - si tratta di comprendere come e in che misura un determinato contesto socio-culturale incida sul percorso di vita della persona.

Ma anche, approfondendo ancora la dualità del rapporto contesto–individuo, ci si può spingere fino a chiedersi in che misura, stante la capacità del singolo di influenzare l’ambiente circostante, il contesto stesso determini in qualche modo il proprio grado di variabilità futura, attraverso quello stesso condizionamento sull’individuo. Ovvero, da una parte il contesto culturale definisce i limiti esistenziali della persona: cosa e in che modo questa sarà in grado di agire; dall’altro, l’azione degli individui determinerà una variazione del contesto culturale medesimo.

Si vuole cioè partire dalla considerazione di come la cultura nel cui ambito ha luogo la socializzazione abbia conseguenze sullo sviluppo identitario dell’individuo e – parallelamente - come gli esiti delle socializzazioni dei singoli (gli orientamenti identitari e valoriali da questi adottati) influiscano, sommandosi, sul contesto culturale. Detto altrimenti, ci si chiede: quanto sono determinanti il luogo di nascita, la famiglia, gli incontri successivi? Determinanti sia rispetto alla condotta di vita del singolo, sia rispetto alla problematica – di natura squisitamente politica – relativa alla modificabilità della

¹ E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Sellerio editore, Palermo, 2015, p. 42.

realtà fattuale. E' una questione che si riflette in campo etico, prima ancora che epistemologico: il criminale, il mafioso sono responsabili della propria devianza? Si può agire sul contesto ambientale che si riceve in eredità? Chiarirlo è importante perché definisce la possibilità di giudizio che possiamo formulare.

Considerazione preliminare al presente lavoro è che non si dia individuo deviante senza un contesto che a tale ruolo lo orienti. Devianza che qui si intende con valenza duplice. Da una parte, è necessario riflettere sulle condizioni che determinano il comportamento deviante rispetto all'ordinamento (valoriale) democratico. Ma anche, nella prospettiva di questo lavoro, è importante soffermarsi sul fenomeno della devianza in seno al sistema sociale "mafia" – ovvero sull'allontanamento dalla norma mafiosa.

In questo senso, un elemento determinante è rappresentato dal contenuto dell'educazione che l'individuo riceve, se questa sia cioè conforme o difforme al sistema valoriale di riferimento per il sistema.

Non è a una concezione dell'agire bene come diretta conseguenza della conoscenza del bene medesimo che ci si vuole rifare. Ma certo la conoscenza (nel senso educativo) di determinate condotte di vita - con i riferimenti valoriali e identitari che ne sono presupposto - permette di inserire queste ultime nel campo della possibilità.

Applicato al campo della lotta alla mafia, questo ragionamento vuole significare l'importanza del contrasto alla riproduzione del paradigma valoriale mafioso per scoraggiare la devianza mafiosa; e dell'educazione a un riferimento identitario democratico per la diffusione di modelli di vita ad esso conformi.

Il presente lavoro muove lungo la prospettiva che dal confronto con la criminalità organizzata come conoscenza e analisi delle sue forme, va verso lo studio e il concepimento di modalità di contrasto alla stessa. Come tale si inserisce nel solco di un percorso di istruzione - e formazione - universitaria sul fenomeno mafioso, in sviluppo presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, ma anche nel "*Progetto liberi di scegliere*" di cui gli autori Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, e Patrizia Surace, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e membro del Consiglio direttivo dell'UNICEF Italia sono parte.

Oggetto dell'elaborato è dunque un'indagine sull'efficacia - dal punto di vista

della teoria - di un percorso educativo di impulso giudiziario come strumento di lotta alla criminalità organizzata. Tale si propone di essere il protocollo di intesa siglato il 21 marzo 2013 dagli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

L'intervento giudiziario prevede – nei casi di necessità e ai fini della tutela del soggetto minorenni - l'allontanamento del minore di ambiente 'ndranghetista dalla famiglia di origine. Scopo è evitare la definitiva strutturazione criminale dell'individuo – nell'interesse anzitutto del ragazzo, ma anche come strumento di depotenziamento dell'organizzazione criminale. La misura di sottrazione della patria potestà si accompagna a un percorso educativo (ai valori democratici e della legalità) e si prefigge di fornire al minore la conoscenza delle alternative di vita possibili, per metterlo in condizione di operare scelte di vita consapevoli.

Quindi il lavoro si sviluppa a partire dall'inquadramento, nel primo capitolo dedicato al menzionato protocollo di intesa siglato tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Viene considerata la peculiarità della realtà calabrese rispetto allo sviluppo del fenomeno 'ndranghetista, in particolare sotto il profilo del coinvolgimento minorile; l'analisi del documento giudiziario è svolta sia sotto il profilo di intervento di sottrazione della patria potestà a tutela del minore, sia come modalità di interferenza nel processo di socializzazione dell'individuo funzionale alle logiche riproduttive dell'organizzazione. Il capitolo ha beneficiato del contributo, in un'intervista rilasciata all'autrice, della Dott.ssa Alessandra Cerreti - sostituto procuratore attualmente presso la DDA milanese e a Reggio Calabria dal 2010 al 2014, periodo durante il quale ha gestito le prime collaborazioni di donne di 'ndrangheta (Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce) e ha avuto modo di valersi degli strumenti forniti dal protocollo di intesa.

Nel secondo capitolo è considerata la rilevanza del ruolo del giudice nella tutela dei minori, il riparto delle competenze tra Giudice e Tribunale e il coinvolgimento degli altri istituti di tutela nonché del servizio sociale.

Nel terzo capitolo invece, viene riportata la Proposta di legge n.541, presentata il 18 aprile 2018, riguardante le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di protezione dei minori i cui genitori siano tratti in arresto o sottoposti a pene detentive o a misure cautelari restrittive della libertà personale.

Viene altresì trattato l'art 51 comma ter bis c. p. p e la specialità del procedimento per i delitti di mafia.

CAPITOLO I

LA REALTÀ CALABRESE

SOMMARIO: 1. Premessa: l'esperienza di Reggio Calabria. – 2. Il protocollo di intesa tra gli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Reggio Calabria del Marzo 2013. – 3. Diritti dei minori: il quadro normativo internazionale. – 4. Genesi del protocollo: la tutela del minore e le altre finalità. – 5. Il protocollo. – 6. Il percorso formativo e il progetto “Liberi di scegliere”.

1. Premessa: L'esperienza di Reggio Calabria

La Calabria è la regione d'origine dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata “‘ndrangheta”. In particolare, le radici territoriali del gruppo criminale vengono individuate nella provincia di Reggio Calabria, suddivisa, secondo la spartizione organizzativa del sodalizio, in tre mandamenti (ovvero, zone di controllo): Jonico, Tirrenico e uno coincidente con la città reggina. La presenza criminale ha saputo estendersi oltre tale circoscrizione, dentro e fuori la propria regione, anche in Italia e nel resto del mondo.

Per la presente analisi è di particolare interesse l'area di competenza del Distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, press'a poco identificabile con l'area della relativa provincia (amministrativa) e, pertanto, come tale designata nel corso della trattazione.

La presenza ‘ndranghetista – al pari, tipicamente, di ogni presenza mafiosa nel rispettivo territorio di insistenza - permea la realtà calabrese a vari livelli, per ambito sociale e per grado di influenza.

Ai fini del presente elaborato, è specificamente rilevante la concentrazione territoriale del radicamento. Tale concentrazione è valutabile attraverso la considerazione del numero di cosche di cui si registri la presenza in una determinata area. Nella provincia di Reggio Calabria, per esempio, tale cifra supera la settantina² e «in ogni paese della

² GIUSEPPE PIGNATONE A GAETANO SAVATTEI in G. SAVATTEI, *Il Contagio*, Laterza, Bari, 2012, p. 38.

*provincia reggina esiste una locale di 'ndranghetas*³.

La densità criminale risulta quindi molto elevata: citando l'esempio di Rosarno, dove nel 2009 risultavano risiedere duecentocinquanta affiliati all'organizzazione criminale («senza contare i favoreggiatori, i complici, i parenti e tutti coloro che stanno alla finestra senza schierarsi»), l'incidenza della presenza criminale in proporzione agli abitanti è presumibilmente pari a un affiliato ogni sessanta cittadini del Comune⁴.

Conseguentemente, la frequenza di connessione alla realtà 'ndranghetista che pervade la casistica giudiziaria del capoluogo risulta elevata.

Un discorso analogo può essere posto per gli ambiti di competenza del Tribunale per i Minorenni del medesimo Distretto⁵.

Nell'ambito della giustizia civile familiare, in particolare quella minorile, ricorrono numerosi ostacoli all'effettività della tutela, a causa di una normativa complessa. L'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice civile opera il riparto dell'ambito di competenza giurisdizionale del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario. Dopo la riforma della filiazione del 2012, il Tribunale Ordinario può emettere provvedimenti che riguardano la tutela dei minori e decidere sul loro affidamento e mantenimento in caso di separazione o divorzio. L'intenzione del legislatore è stata quella di ridurre la competenza del Tribunale per i minorenni per realizzare il principio della concentrazione delle tutele dinanzi ad un unico organo giudiziario. Quindi, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975⁶, al Tribunale ordinario spettavano - nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - le questioni attinenti l'affidamento e il mantenimento dei figli legittimi, cui si aggiungevano quelle relative al mantenimento dei figli naturali. Il Tribunale per i Minorenni si occupava, con competenza esclusiva, dell'affidamento dei figli naturali e della disciplina del loro rapporto con i genitori, dei

³ *Ibidem*

⁴ MICHELE PRESTIPINO A GAETANO SAVATTERI in G. SAVATTERI, *Il Contagio*, Laterza, Bari, 2012, p. 37.

⁵ Intervista ad Alessandra Cerreti, 11 febbraio 2016. Stante la considerazione per cui: «il fenomeno del coinvolgimento dei minori nel crimine organizzato è di difficile rilevazione e valutazione» (U. GATTI, *La delinquenza giovanile* in M. BARBAGLI, U. GATTI (a cura di), *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 170)

⁶ Sulle tappe che hanno condotto all'approvazione della legge v. M. SESTA, *disegni di legge in materia di filiazione: dalla disegualianza all'unicità dello status*, in *Dir. Fam.*, 2012, p. 962 ss.; L. FANNI, *La filiazione. Verso lo status unico di figlio*, in *AIAF 2012/ Straordinario*, 27 ss.; G. FERRANDO, *Filiazione legittima e naturale*, cit., p. 31 ss.

procedimenti relativi alla potestà genitoriale di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile e dei giudizi in tema di affidamento, adottabilità e adozione ai sensi della Legge n.184 del 1983. In tal modo, **i genitori coniugati potevano accedere ad un sistema unitario di giustizia, che faceva capo al Tribunale Ordinario, mentre i genitori non coniugati, a seconda del tipo di tutela di cui avevano bisogno, dovevano necessariamente rivolgersi al Tribunale Ordinario ovvero al Tribunale per i Minorenni.** Tale sistema, denominato “**doppio binario**”, non solo comportava notevoli rallentamenti e difficoltà, ma accentuava, sul piano processuale, le disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali. Il riparto delle competenze, ex articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, superò il vaglio della Corte Costituzionale, la quale non ravvisò nel doppio binario una violazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 24 e 30 della Costituzione.

La *Legge n.219 del 2012* ha riscritto la disciplina della filiazione sulla base dell’unicità dello stato giuridico, al fine di garantire alla filiazione naturale una condizione giuridica identica a quella finora attribuita alla filiazione legittima. Nel momento in cui il legislatore è intervenuto eliminando ogni disparità trattamento, anche lessicale, tra figli legittimi, legittimati e naturali si è resa impellente l’esigenza di modificare l’articolo 38. Tuttavia, ancora oggi le tutele processuali non sono le stesse.

La legge di riforma - concentrandosi maggiormente sui profili sostanziali della disciplina⁷- ha lasciato che l’amministrazione della giustizia minorile restasse affidata alla diarchia tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, nonostante la volontà di introdurre un unico Tribunale per la famiglia e i minori con competenza esclusiva per tutti i procedimenti in materia. L’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella formulazione precedente, demandava al Tribunale per i Minorenni l’emanazione dei “*provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 326, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’articolo 269, primo comma, del codice civile*”. Il secondo comma stabiliva che rientravano nella competenza del Tribunale Ordinario i

⁷ Per approfondimenti si rinvia a G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione profili sostanziali*, in *Corr. Giur.*, 2013 p. 525; M. SESTA, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in questa Rivista, 2013, p. 231 ss.

provvedimenti non attribuiti espressamente alla competenza di una diversa autorità giudiziaria. Pertanto, erano di competenza del *Tribunale per i Minorenni*:

- L'ammissione al matrimonio dell'ultrasedicenne (articolo 84 c.c.);
- La nomina di un curatore per l'assistenza nelle convenzioni matrimoniali (Articolo 90 c.c.);
- La destinazione ai figli di una quota dei beni del fondo patrimoniale (Articolo 171 c.c.);
- La costituzione di usufrutto sui beni del coniuge non affidatario in caso di divisione della comunione (articolo 194, secondo comma c.c.);
- La sentenza che tiene luogo del consenso mancante in caso di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio cui si opponga l'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (articolo 250 c.c.);
- L'affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore coniugato (articolo 252 c.c.);
- La decisione sull'assunzione del cognome da parte del figlio nato fuori del matrimonio (articolo 262 c.c.);
- L'autorizzazione a impugnare il riconoscimento (articolo 264 c.c.);
- La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di figlio minore (Articolo 269, primo comma, c.c.);
- I provvedimenti in caso di contrasto dei genitori su questioni di particolare importanza nell'esercizio della potestà genitoriale (articolo 316 c.c.);
- Provvedimenti sull'esercizio della potestà sui figli nati fuori del matrimonio (ex articolo 317 bis c.c., nel testo ante novella del 2013);
- I provvedimenti *de potestate*, modificativi e ablativi della potestà genitoriale (artt. 330-335 c.c.),
- I provvedimenti di autorizzazione del minore a continuare l'esercizio dell'impresa (Articolo 371, ultimo comma, c.c.).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente⁸, il criterio distintivo tra la competenza del Tribunale Ordinario e la competenza del Tribunale per i Minorenni risiedeva - con riferimento *al petitum e alla causa petendi* - nella natura del provvedimento da adottare. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 333-336 del codice civile e l'articolo 38, rientravano nella competenza del Tribunale per i Minorenni le domande dirette ad ottenere provvedimenti finalizzati a disciplinare situazioni pregiudizievoli per il minore, ma non di gravità tale da giustificare una declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'articolo 330 codice civile. In sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di divorzio - ove occorreva individuare quale dei due genitori fosse più idoneo a prendersi cura del figlio - al fine di consentirgli una crescita tranquilla ed equilibrata -, era competente il Tribunale Ordinario. Una questione particolarmente delicata era quella di stabilire a chi spettasse la competenza a decidere in ordine all'esercizio della potestà del minore, in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio tra coniugi.

La questione si correlava al disposto dell'articolo 155, comma 3, codice civile, - introdotto dall' articolo 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151 - secondo cui il coniuge separato non collocatario aveva la possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario nel caso in cui il coniuge esercente la potestà avesse adottato decisioni pregiudizievoli al figlio, violando i doveri sanciti all'articolo 147 del codice civile. Inizialmente la Cassazione stabilì che la tutela della prole, rispetto ad una condotta pregiudizievole dei genitori, non rappresentava una ragione esclusiva per radicare la competenza in capo al Tribunale per i Minorenni *ex* articolo 333 codice civile. Anni dopo, la Suprema Corte⁹ è tornata a pronunciarsi sul tema, affermando che non vi è alcun limite alla competenza del giudice ordinario in ordine alla tipologia dei provvedimenti da assumere nei confronti dei minori. Il principio fondamentale, nella prospettiva assunta dalla Suprema Corte, è la *concentrazione della tutela del minore dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria*, ferma la competenza residuale del Tribunale per i Minorenni nei procedimenti di cui all'articolo

⁸ Cfr. Corte Cass. 21 febbraio 2004, n.3529, 2005; Corte Cass. 4 febbraio 2000, n.1213; Corte Cass. 15 marzo 2001, n. 3765; Corte Cass. 10 maggio 1999, n. 4631.

⁹ Corte Cass., Sez. V1 Ordinanza, 05 ottobre 2011, n. 20352.

333 codice civile proponibili ad iniziativa dei parenti o del Pubblico Ministero¹⁰. La Suprema Corte ha stabilito che «ai **sensi dell'articolo 38 i procedimenti ex articoli 330 e 333 codice civile sono di competenza del Tribunale per i Minorenni**. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 è esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (e più in generale un giudizio ai sensi dell'articolo 337 ter codice civile) ; in tali ipotesi, anche per i provvedimenti contemplati dall'articolo 330, la competenza spetta al Tribunale Ordinario. La competenza per il procedimento ex articolo 330 resta radicata presso il Tribunale per i Minorenni se, al momento del ricorso, il procedimento previsto dall'articolo 337 ter codice civile non è ancora pendente davanti al Tribunale Ordinario e, a maggior ragione, se il Tribunale minorile ha già adottato un provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 333, operando in tal caso, i principi della *perpetuatio jurisdictionis* e di *economia processuale*».

L'articolo 333 codice civile opera in caso di condotte pregiudizievoli per il minore, e permette al giudice di emanare i “*provvedimenti convenienti*” “*secondo le circostanze*”, contemplando tra questi anche misure restrittive particolarmente rigorose (ad esempio, si può disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore).

Tuttavia, a fronte di numerose incertezze interpretative, alcuni Tribunali ordinari e minorili, operanti nel medesimo territorio, hanno raggiunto protocolli d'intesa al fine di garantire la tutela del minore e superare la mancata individuazione, da parte del legislatore, di un raccordo tra le rispettive attività in materia di ripartizione delle competenze¹¹.

¹⁰ Cfr. R. GIORDANO, *il riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni ai sensi del nuovo art. 138 disp. Att. c. c. p. 329*.

¹¹ *Il Protocollo Tribunale ordinario – Tribunale per i Minorenni di Brescia del 10 aprile 2013*